

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

91° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente VIGLIANESI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione e approvazione degli articoli, con modificazioni:

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 1401, 1403, 1406 e <i>passim</i>
BALDINI	1406
BERGAMASCO	1409, 1412
BORSARI	1407, 1410
BUZIO	1411
CIPELLINI	1408
CROLLALANZA	1403, 1410, 1411
DE MATTEIS	1404
DE PONTI, <i>relatore alla Commissione</i>	1406, 1409
LEPRE	1404, 1405
PAZIENZA	1405, 1406, 1409 e <i>passim</i>
POERIO	1406, 1411
SEGNANA	1409, 1412
VISENTINI, <i>ministro delle finanze</i>	1402, 1403 1404 e <i>passim</i>

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

M A R A N G O N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito della discussione del disegno di legge e approvazione degli articoli, con modificazioni:

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri sono stati accantonati il punto c) del terzo comma dell'articolo 3, l'ultimo comma dello stesso articolo, nonché l'articolo 8 del disegno di legge.

Riprendiamo allora la discussione sul suddetto punto c), a proposito del quale il Ministro si è riservato di fornirci alcune delucidazioni.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*.
Ho assunto le notizie richiestemi dal capo di gabinetto e dalla direzione generale competente del Ministero del lavoro, e le comunico alla Commissione

In primo luogo, non è che la legge menzionata nel punto c) dell'articolo 3, nel testo proposto dalla Sottocommissione — cioè la legge 30 aprile 1969, n. 153 — facesse seguito ad una più o meno analoga disciplina precedente; e, inoltre, non si tratta di una normativa tale da offrirci una soluzione per quello che è il decennio maturato nel 1969, appunto non esistendo una disciplina per il passato. Richiamandola faremmo quindi riferimento ad una norma che, per quanto riguarda il passato, lascia scoperto il problema. Ora se io seguissi un puntiglio (cosa che è chiaramente al di fuori della mentalità di tutti noi) dovrei accettare la norma proposta dalla Sottocommissione poiché, riguardando immobili comprati dopo il 1969, il decennio che si matura nel 1979 avrebbe comportata la tassazione piena di tutti gli immobili degli enti previdenziali per i quali il possesso decennale scade ora.

Ma non mi sembra fosse questo il desiderio della Commissione, che con convinzione e molta efficacia si è sempre resa paladina della non tassazione degli enti. È quindi evidente che, se si vuole alleggerire la loro situazione, bisogna considerare il primo decennio che va a scadere nel 1976 e non gli immobili comprati dopo il 1969, per i quali il decennio si compirà nel 1979, appunto perché la norma proposta dalla Sottocommissione non raggiungerebbe lo scopo che si propone.

Per quanto riguarda gli immobili comprati dopo il 1969 la norma, come del resto abbiamo detto ieri e come mi hanno confer-

mato in sede di Ministero competente, autorizza automaticamente l'acquisto fino ad un terzo; la parte eccedente viene poi autorizzata di volta in volta dal Ministero del lavoro, che ha sempre concesso le autorizzazioni, per cui non esiste immobile comprato al di fuori del disposto dell'articolo 65 della legge n. 153.

Ora tranne che all'inizio e per alcuni enti minori, per quanto riguarda tutti gli enti maggiori nessuno di essi ha mai trasmesso l'elenco degli immobili acquistati: hanno trasmesso il piano d'investimento, comprendente la previsione dei vari tipi di immobili, da destinare o meno all'affitto, eccetera, ma nessun elenco. Ad ogni modo, la disposizione riguarderebbe tutti gli immobili, perché al terzo si aggiungono gli acquisti eccedenti, che vengono sempre autorizzati sulla base di piani di investimento.

Non vi sarebbe pertanto alcuna esenzione per chi matura il decennio da adesso, mentre per i decenni dal 1979 in poi vi sarebbe l'esenzione per tutti gli immobili acquistati, non essendo prevista la stessa distinzione. La norma proposta dalla Sottocommissione va quindi rivista.

Per salvare il principio di una tassazione anche nel caso di alienazione del cespite — poiché si parte da un valore che ha già scontato l'imposta —, anche se le ipotesi di alienazione sono piuttosto limitate, e tenendo presenti alcune osservazioni avanzate ieri dal senatore De Ponti, proponerei di mantenere la riduzione al 50 per cento per l'incremento di valore di immobili appartenenti ad enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2, non aventi scopo di lucro; di introdurre una ulteriore riduzione al 40 (invece che del 50 per cento) dell'imposta riguardante i terreni ed i fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole e forestali, riducendola quindi di un ulteriore 10 per cento per andare incontro a quelle osservazioni di carattere produttivistico che sono state avanzate; di ridurre al 25 per cento l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, sempre appartenenti agli enti previdenziali. Da ultimo proponerei di aggiungere, accogliendo un'esigenza espressa ieri anche dal senatore De

6^a COMMISSIONE

91° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

Matteis, un ulteriore comma all'articolo 25 del decreto presidenziale n. 643 del 1972, stabilendo con esso che l'imposta di cui all'articolo 2 di tale decreto è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti, a causa di morte, in linea retta o a favore del coniuge.

Il senatore Borsari si preoccupava però che quest'ultima disposizione potesse favorire i grossi patrimoni, per cui giudicava opportuno fissare un *plafond*. Ora il *plafond* non è mai attuabile, in queste imposte, che hanno carattere oggettivo e non soggettivo, altrimenti si farebbero enormi confusioni. Ad ogni modo non si favorirebbero i grossi patrimoni: dobbiamo ricordare che l'imposta successoria, che è progressiva, non dà margine sufficiente, nei piccoli patrimoni, alla detrazione dell'INVIM (che da tale imposta è detraibile). La capienza c'è invece sempre nelle grosse successioni; e quindi, concedendo la riduzione, ai grandi patrimoni non diamo niente perchè hanno già la capienza necessaria per la detrazione, mentre favoriamo i piccoli ed i medi, per i quali finora, ripeto, non vi era capienza.

CROLLALANZA. Onorevole Ministro, la ringraziamo per le notizie che ci ha fornito ma rilevo che esse non eliminano i motivi per i quali la Sottocommissione aveva trovato un accordo nella formulazione dell'emendamento che lei contesta.

Ella ha fatto presente che la legge alla quale ci richiamiamo è del 1969 e quindi, praticamente, gli immobili cui faceva cenno non rientrerebbero nell'esenzione da essa prevista; io però vorrei farle notare che basterebbe eliminare il riferimento alla legge per mantenere l'esenzione proposta dalla Sottocommissione, ed in tal modo sparirebbe ogni motivo di preoccupazione.

Ella inoltre ieri esprimeva delle perplessità circa la possibilità di stabilire quali immobili superino il terzo. Le faccio presente che i bilanci degli enti di previdenza non solo recano gli importi degli immobili, ma hanno allegate anche le notizie e i dati che li caratterizzano, il che costituisce un elemento sicuro di accertamento. Aggiungo poi che i bilanci stessi, così come le delibere, sono

sottoposti all'organo di vigilanza primario, che è il Ministero del lavoro; quindi al Ministero del tesoro ed alla Presidenza del Consiglio e, in ultima analisi, alla Corte dei conti. Esisterebbero pertanto tutte le garanzie per potere effettivamente accertare quali siano gli immobili, quali i loro valori e fino a che punto rientrino nel terzo: mi sembra comunque d'aver capito che dalle sue indagini risulterebbe che quasi tutti sono compresi in tale limite.

VISENTINI, ministro delle finanze. Oppure sono autorizzati all'eccedenza.

CROLLALANZA. Generalmente in effetti sono al di sotto del terzo, e solo alcuni hanno avuto l'autorizzazione a superarlo: come ella sa, vi è stata una circolare del Ministero del tesoro che ha vincolato a precisi limiti gli acquisti immobiliari, imponendo acquisti in titoli di Stato. Questa sarebbe quindi una ragione di più per accettare l'emendamento della Sottocommissione; comunque, poichè ella è contrario alla proposta ulteriore di compromesso, noi riproporremo allora l'emendamento della Sottocommissione (che avevamo ritirato), eliminando il riferimento alla legge 3 aprile 1969, n. 153, per l'esenzione totale dalla tassazione INVIM del patrimonio degli enti previdenziali. In via subordinata, ove tale emendamento non fosse approvato, proporremo che la riduzione, che ella propone, al 25 per cento, fosse ridotta ulteriormente al 10 per cento.

PRESENTE. Do intanto lettura dell'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 3, proposto dall'onorevole Ministro:

« All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

” L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta:

a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

6ª COMMISSIONE

91° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

tembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;

c) al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'imposta di cui all'articolo 2 è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge».

D E M A T T E I S . Desidero precisare quanto segue, per sgomberare il terreno da qualche equivoco, nel quale siamo caduti un po' tutti; quando in sede di Sottocommissione ci siamo richiamati alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in tanto richiamavano quella legge in quanto si intendeva identificare i soggetti e cioè tutti gli enti che erano riportati nell'articolo 65 della legge n. 153 medesima; e esentavamo dall'imposta decennale quegli enti, per quanto si riferiva ai beni immobili in cui avevamo investito le riserve, osservare tutte le formalità ed autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Noi non intendevamo e credo che nessuno intenda far partire il periodo decennale di calcolo dell'imposta dal 1969.

Desidero anche chiarire che se vogliamo partire dal presupposto che è necessario sottoporre questi enti ad imposizione, è un discorso; se invece noi intendiamo che questi enti, che investono, perchè la legge li obbliga ad investire e perchè eventuali altre disposizioni di legge consentono ulteriori investimenti osservando sempre quelle formalità, debbono essere esentati, il discorso cambia. La identificazione degli enti, come l'identifica-

zione dei beni non mi pare possa essere eccessivamente difficile e dispendiosa: credo che una formulazione la potremmo trovare.

Il riferimento alla legge n. 153 del 1969 serviva solo — nell'intenzione della Sottocommissione — ad identificare gli enti stessi, e quella posizione del loro patrimonio acquistata senza autorizzazioni al di là delle percentuali di legge.

L E P R E . Chiedo scusa se forse ritorno su un argomento già chiarito nel dibattito, anche perchè giunto in ritardo. Desidero avere un chiarimento circa la possibilità di introdurre un « tetto » — come avevamo auspicato — per la riduzione, proposta dal Governo, al 50 per cento dell'imposta INVIM in caso di successione in linea retta o fra coniugi. Il senatore Borsari, con la sua competenza, ha dato un'interpretazione che non penso sia quella autentica del Ministero. Non capisco perchè non si possa arrivare ad un « tetto », nel senso della detraibilità dell'imposta INVIM, che al massimo come aliquota più grossa è del 30 per cento, e quindi ridotta al 15 per cento, e che questo tetto sia fissato in 300 milioni.

Chiedo scusa se è una domanda già formulata in precedenza.

V I S E N T I N I , ministro delle finanze. Posso rispondere subito: avevo detto che il « tetto » diventa quanto meno difficile per le cose dette più volte, cioè che l'imposta è oggettiva, vale a dire per ogni singolo immobile, dato che non è oggetto d'imposta il complesso degli immobili che entrano nella successione ereditaria. Quindi, se si dice: per un complesso di immobili non superiore, supponiamo, a 300.000.000, a quali ci si riferisce?

L E P R E . A tutto il patrimonio di successione.

V I S E N T I N I , ministro delle finanze. Agli effetti dell'INVIM non viene in considerazione il patrimonio che cade in successione, bensì il singolo immobile. Pertanto, non si può accettare di stabilire che se gli immobili che cadono in successione hanno un va-

6^a COMMISSIONE

91° RESOCONTO SEN. (4 dicembre 1975)

lore complessivo di 300.000.000 non pagano l'INVIM; se invece gli immobili che entrano in successione raggiungono il valore di 300.000.000 e 1 lira la pagano interamente.

L E P R E . Dai 300 milioni in su pagano l'INVIM piena.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Allora ho capito la soluzione che lei propone è che fino ad un valore complessivo di 300.000.000 di immobili si paghi la metà, su quello che eccede questo tetto si paghi il pieno.

Allora, quali sono gli immobili che rientrano nel contingente dei 300.000.000? Uno se li sceglie: il proprietario ha tutto l'interesse di mettere fra i beni che hanno la riduzione della metà d'imposta quelli che ha comprato in data più lontana.

L E P R E . Non penso ciò sia rimesso al *libitum* dell'ente, ma dell'Amministrazione finanziaria che (attraverso circolari, talvolta anche male interpretando lo spirito della legge sull'INVIM) sempre cerca di dare l'interpretazione che ritiene fruttuosa al maggior gettito al fisco.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. L'Amministrazione fa il suo mestiere e cerca di portare soldi a casa, altrimenti chi riesce a fare il bilancio dello Stato? Quello che non si può addossare all'Amministrazione è la scelta degli immobili sui quali deve o non essere pagata l'INVIM per intero.

Per esempio: se fino ad un valore di 300 milioni di immobili si paga l'INVIM ridotta a metà, chi sceglie se questi immobili sono quelli comperati 6 mesi prima, sui quali non c'è incremento di valore, o quelli comperati precedentemente? È chiaro che non può essere l'Amministrazione, perchè logicamente sosterebbe che sono da sottoporre all'imposta ridotta gli immobili acquistati più di recente. È meglio che lo dica il legislatore, altrimenti si crea una norma ingiusta e di difficile applicazione.

L E P R E . Direi che è assurdo nella successione, come principio, l'imposta INVIM.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Quello che non è accettabile è questa discriminazione, che non si sa a chi sia rimessa la scelta: siccome l'imposta è oggettiva, colpendo i singoli immobili, non si può lasciare né al contribuente, né all'Amministrazione la scelta dell'immobile che paghi l'imposta ridotta della metà. Discriminazioni nell'Amministrazione ne abbiamo già troppe, non posso accettare d'inserire qui norme così confuse.

Facevo presente prima che arrivasse in Commissione il senatore Lepre, che questa agevolazione avrà un valore pratico per i patrimoni minori e non per i patrimoni maggiori. Siccome l'INVIM è detraibile dall'imposta di successione e siccome l'INVIM è oggettiva, mentre l'imposta di successione è soggettiva, sui piccoli patrimoni non c'è spesa, mentre sui grossi patrimoni ereditari c'è competenza d'imposta; favoriamo così i patrimoni più piccoli e non i più grossi.

L E P R E . Prendo atto e ringrazio il ministro Visentini di questi chiarimenti.

Inviterei il Ministro a mandare alle Amministrazioni periferiche una circolare interpretativa al riguardo, perchè le Amministrazioni periferiche (e mi riferisco specialmente a Tolmezzo, ove sono eletto) applicano invece l'imposta INVIM su tutto il patrimonio, non sui singoli beni, cioè danno una valutazione soggettiva, non oggettiva.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Vi provvederemo senz'altro.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, le dichiarazioni fatte dal ministro Visentini questa mattina, mentre da una parte sembrano preoccuparsi della situazione degli enti previdenziali — ed io non sono d'accordo, perchè mi sembra giusto quello che ha detto il senatore De Matteis e cioè che il riferimento alla legge citata sia stato fatto solo ai fini dell'identificazione dei soggetti che usufruiscono dell'esenzione e non anche ai fini della individuazione della platea contributiva immobiliare — in realtà involgono direttamente il metodo che il Ministro pervicacemente intende portare avanti per l'imposizione sugli

enti previdenziali. Ad avviso del nostro Gruppo la questione è di grosso momento: noi non comprendiamo tanta ostinazione quando si tratta di argomento incentrato su un'imposta di cui lo stesso Governo ha detto che dovrà essere profondamente rivista e forse abolita tra un paio di anni; non comprendiamo perchè si voglia il dissesto degli enti previdenziali con partite di giro a carico dello Stato, inserite in un'imposizione che non ha carattere congiunturale e non trova alcuna giustificazione nel più ampio contesto di una legge che probabilmente sarà abolita. Il parere della Commissione mi è sembrato piuttosto unanime nel tendere all'esonazione dall'imposta degli enti previdenziali, mentre il Governo continua ad essere altrettanto ostinato nella difesa di questa imposizione; non credo pertanto che sia possibile che la Commissione assuma da sola questa responsabilità, senza il conforto del parere dell'Assemblea. Se ho ben presente il Regolamento mi sembra che otto senatori possono, nella settimana che decorre dall'assegnazione in fase redigente alla Commissione, chiedere all'Atta se intende fare un dibattito preliminare, fissando alla Commissione i principi informativi del dibattito stesso.

Se questa interpretazione è giusta, signor Presidente, annuncio che oggi o domani, o quando lo riterrà opportuno, il mio Gruppo si farà carico di chiedere all'Assemblea se vuole esperire questo dibattito preliminare, per risolvere questioni di fondo che ci vedono troppo in contrasto per poter arrivare a un compromesso. La soluzione prevista dal Ministro, di ridurre al 25 per cento l'INVIM per quanto riguarda i patrimoni immobiliari degli enti previdenziali, potrebbe avere qualche fondamento se si avvicinasse a quel cinque per cento che noi avevamo proposto e che, per fare un passo avanti, avevamo tradotto in un apposito emendamento arrivando al 10 per cento. Allora veramente si potrebbe tentare di salvare le esigenze di entrambe le parti, andando incontro a quelle del Governo — che, peraltro, non comprendiamo —, non costringendo ad un sacrificio gli enti previdenziali, sacrificio veramente innaturale, assurdo e senza nessuna giustifi-

cazione logica, ponendo così in condizioni il Governo di accedere a questa tesi e di andare rapidamente ad una conclusione. Questo potrebbe essere un punto d'incontro per definire sollecitamente la questione e andare avanti. Se invece così non è, io devo chiedere ai colleghi la sospensione del dibattito in modo da informare l'Assemblea e vedere se questa intende fornire alla Commissione i principi informativi su questi punti di fondamentale contrasto.

PRESIDENTE. L'articolo 36 del Regolamento, cui fa riferimento il senatore Pazienza, al punto 2 recita: « Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea... ». Quindi la richiesta deve essere precedente all'esame, che noi abbiamo già iniziato da tempo.

PAZIENZA. Non so se questa interpretazione sia corretta o meno: lo deciderà la Presidenza.

BALDINI. Oltre che iniziato l'esame, abbiamo già votato alcuni articoli.

POERIO. La richiesta del collega Pazienza potrebbe essere valida se fossimo prima dell'inizio dell'esame del disegno di legge, ma, come giustamente ha fatto notare il senatore Baldini, ne abbiamo già iniziato l'esame e anche votato alcuni articoli.

DEPONTI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei tentare di arrivare ad un compromesso che sia onorevole. Veramente questa materia è difficile, ma è anche urgente; se vogliamo che la legge abbia valore dal 1° gennaio del 1976, dobbiamo compiere un'opera piuttosto sollecita, e non si dimentichi che il provvedimento deve ancora passare all'esame della Camera dei deputati. Certo, se vengono al pettine dei problemi grossi staremo qui a discuterne tutto il tempo necessario. Comunque io, senza essere un oratore che trascina l'assemblea

6^a COMMISSIONE

91° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

a cambiare opinione, vorrei fare delle proposte.

Non siamo riusciti ancora a superare questo nodo del trattamento degli istituti di previdenza perchè le parti politiche qui in Senato hanno una certa opinione che, nell'altro ramo del Parlamento, non è apparsa altrettanto ferma, tanto che ci fu una certa confusione. Il Governo, al quale va tutto il nostro rispetto, e particolarmente il mio anche come relatore — ma non è detto che il relatore debba e sia sempre d'accordo col Governo —, ha un'altra opinione della quale il relatore stesso non può non tener conto. In questa situazione credo che si debba lasciare da parte quella famosa rigidità tante volte richiamata e dal Ministro e da altri, qualche volta anche da me, e cercare una soluzione pragmatica. Signor Ministro, non è proprio possibile che questo 25 per cento possa essere ridotto al 10, al 15, almeno al 20 per cento? La prego di riflettere un momento su questa proposta.

Io accetto l'emendamento del Governo al comma a), con la soluzione di compromesso della riduzione dell'imposta al 40 per cento per quanto riguarda le società agricole; mi limiterò nella relazione a fare un breve accenno su alcune perplessità; per quanto riguarda gli enti previdenziali, signor Ministro, faccia anche lei uno sforzo. Infine, per concludere, mi permetto di dire che sull'ultimo comma che si aggiunge all'articolo 3 — che ci trova d'accordo — forse è il caso di ripetere il riferimento al decreto presidenziale n. 643 del 1972.

Vuole, signor Ministro, venirci incontro su questa percentuale?

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze.*
Io non posso che prendere in seria considerazione quanto il relatore autorevolmente propone. Voglio pregare, però, di non credere che sia singolare questa insistenza nel difendere determinate soluzioni perchè — l'ho ripetuto più volte — qui siamo di fronte ad un'imposta che non ha niente a che fare coi *fine speculativi*, ma che — oggettivamente — intende colpire determinati incrementi che si siano verificati per cause non speculative, mentre queste ultime sono colpite dall'impo-

sta sul reddito. Si tratta, ancora, di un'imposta che ha una sua ragion d'essere se riguarda tutti, in una situazione del paese in cui qualche piccolo sacrificio lo devono fare, ripeto, tutti. In una situazione in cui tutti affermano che i Comuni devono avere un gettito tributario, proprio nel momento in cui si cerca di dare un'imposizione di una certa consistenza (devo dire che il gettito dell'INVIM decennale sulle società immobiliari ha dato una cifra molto vicina ai 40 miliardi, che è andata soprattutto ai grandi Comuni come Roma, Milano, Torino, ma anche a piccoli Comuni; è andata anche a Bologna, cosa che mi ha abbastanza sorpreso — non credevo che lì vi fossero tante società immobiliari —, ma è andata anche a centri di media entità come Venezia, Treviso, Vicenza) si manifestano i pareri contrari. Devo anche ricordare che, avendo sostituito — o, per meglio dire, buttato a mare — l'imposta *una tantum* sulle case, che era stata introdotta con un decreto-legge, poi ritirato e riproposta con un disegno di legge dei partiti di maggioranza mi sembrava che fare qualcosa sulla proprietà immobiliare delle persone giuridiche avesse una seria giustificazione.

Mi permetto di ricordare al senatore Pazienza che l'urgenza di questa norma deriva anche dal fatto che appena questa sarà varata potrà venir fuori, per decreto-legge, quella sulle rivalutazioni da lui sollecitata nella seduta di ieri. Di fronte a tutto questo è proprio perchè si stanno cercando delle soluzioni empiriche, accetto la proposta del relatore di ridurre l'INVIM sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali al venti per cento, pregando la Commissione di voler chiudere in questi termini la questione, altrimenti dovrei riprendere le mie posizioni originarie.

B O R S A R I . Signor Presidente, non so se sia il caso di dichiarare superata l'eccezione sollevata dal senatore Pazienza, indipendentemente dall'interpretazione del Regolamento, tenuto conto che il provvedimento, nelle sue ispirazioni di fondo, è pienamente condivisibile per le ragioni che anche ora ha addotto il ministro Visentini. Noi abbiamo avuto motivo di fare delle proposte correttive: io stesso, a proposito della *vexata quaestio* degli enti di previdenza, avevo pro-

posto un emendamento che, se applicato, sarebbe stato certamente il più logico; nè privo di fondamento è quanto ha osservato il senatore De Matteis, nel senso che, se si vuole, si può arrivare a trovare un meccanismo che permetta di arrivare ad una migliore applicazione dell'imposizione. D'altro canto mi rendo conto che questo rappresenta per il Ministro un problema di difficile anche se non impossibile soluzione. Arrivati a questo punto e tenuto conto che già ieri era stata ventilata la possibilità di ridurre al 20 per cento l'imposta, possiamo dire che abbiamo trovato una soluzione che va incontro all'istanza che era stata rappresentata dagli enti e di cui noi ci siamo resi interpreti e pertanto se anche non possiamo dichiararci soddisfatti, almeno possiamo prendere atto di aver raggiunto un punto d'incontro con le esigenze di carattere tecnico che il Governo ha rappresentato, punto d'incontro che — tutto sommato — costituisce, nel contenuto, un notevole passo in avanti.

Pertanto, non ritenendo che a questo punto sia possibile insistere ulteriormente sull'ipotesi iniziale che avevo prospettato e che la Sottocommissione ha preso in considerazione formulando una precisa proposta, sia pure conservando qualche riserva e perplessità aderisco all'ultima proposta del Ministro per la riduzione al 20 per cento della quota di imposta sugli immobili degli enti di previdenza e assistenza.

Per quanto riguarda gli altri punti, devo constatare che la lettera *b*) del nuovo testo del terzo comma dell'articolo 3 proposto dal Ministro accoglie, sia pure parzialmente, le proposte contenute in un emendamento presentato dal Gruppo al quale appartengo per risolvere la famosa questione degli immobili destinati ad attività agricole. Mi pare, tra l'altro, che le precisazioni che sono state fatte, e che si trovavano anche nel nostro emendamento, costituiscono un limite a questa agevolazione, sì da privilegiare unicamente i terreni e i fabbricati che, sul piano dell'esercizio dell'attività agricola, sono condotti direttamente dal proprietario. Prendo atto, perciò, che è stata accolta, sia pure parzialmente, la nostra richiesta e mi dichiaro favorevole alla proposta che è stata fatta. Ri-

tiro quindi l'emendamento da noi presentato, constatando che si è fatto un passo avanti, e che mentre tale emendamento è stato respinto alla Camera dei deputati, qui è stato in parte accolto.

Per quanto riguarda, infine, la riduzione dell'imposta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge, il Ministro ha cercato di dimostrare — e lo ha fatto con argomentazioni fondate sul piano concreto della meccanica dell'applicazione delle due imposte, quella della successione e l'INVIM — come in parte il beneficio che si arreca ai destinatari di grosse eredità in materia di immobili venga ridotto. Se l'imposta non avesse carattere oggettivo, come ha detto il Ministro, si sarebbe potuto cercare di fissare delle percentuali per scaglioni, ma — trattandosi appunto di imposizione a cartte- re oggettivo — un sistema che procedesse per scaglioni sarebbe molto macchinoso e di difficile attuazione; diversamente, questa sarebbe stata la strada per arrivare ad ottenere il risultato che ci eravamo proposto.

Concludo, perciò, dicendo che mi dichiaro favorevole alla formulazione dell'articolo 3, con l'ultima variante che è stata proposta dal senatore De Ponti, perchè viene incontro alla richiesta che è stata formulata da tutti i Gruppi in Sottocommissione ed in sede plenaria.

C I P E L L I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo socialista mi dichiaro favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 3 proposta dal Governo con la variante della riduzione dal 25 al 20 per cento dell'imposta sugli immobili degli enti previdenziali. Mi pare che, così come ha detto l'onorevole Ministro, questo significhi un'imposta inferiore all'1 per cento del capitale immobiliare in questione. D'altra parte, penso che tutti dobbiamo tenere in considerazione quanto ci ha detto ieri l'onorevole Visentini, e cioè che in questo modo si facilita molto anche il lavoro dell'Amministrazione finanziaria, la quale non si vede costretta, come sarebbe stato con quell'altro tipo di soluzione, a fare tutta una serie di indagini e di accertamenti

6^a COMMISSIONE

91° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

che complicherebbero le cose e minvierebbero magari nel tempo l'applicazione dell'imposta.

S E G N A N A . Signor Presidente, onorevole Ministro, il mio Gruppo aveva affrontato un esame molto approfondito di questo argomento e si era orientato per esentare da questa imposta gli enti previdenziali per una semplice preoccupazione, che cioè il gravame di questa imposta non mettesse in difficoltà i bilanci di questi enti e creasse, quindi, dei problemi che, poi, avrebbero dovuto avere una soluzione da parte dello stesso Governo.

Ora, di fronte alla proposta che è stata fatta questa mattina dall'onorevole Ministro, e in particolare in ordine al subemendamento che è stato testè proposto, di portare al 20 per cento la quota degli incrementi di valore degli immobili destinati appunto all'esercizio di attività istituzionali appartenenti a questi enti, a nome del Gruppo democristiano prendo atto di questo. Mi pare che, indubbiamente, sia stato fatto un passo in avanti per sbloccare l'esame di questo provvedimento e che l'emendamento possa essere senz'altro accolto così come è stato proposto.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, devo dire che avrei preferito che fosse stato accolto l'emendamento così come era stato elaborato in Sottocommissione; francamente non comprendo ancora pienamente le ragioni di carattere tecnico che impediscono di applicarlo: se non si poteva far riferimento alla legge del 1969, si sarebbe, forse, potuto trovare un'altra formulazione. Comunque, prendo atto con soddisfazione dei miglioramenti intervenuti nella proposta del Ministro, cioè della riduzione dal 50 al 20 per cento. Certamente, se si tratta di salvare il principio, poteva anche bastare il 10 per cento.

P A Z I E N Z A . Devo dire, signor Ministro, che lei è stato molto bravo, come al solito; ha tirato fuori lo specchietto della finanza locale e le « gazze ladre », attratte dal lucichio, hanno subito impostato il loro atteggiamento...

D E P O N T I , *relatore alla Commissione.* In realtà, senatore Pazienza, tutti qui

in Commissione sappiamo che non facciamo altro che premiare Roma e basta.

P A Z I E N Z A . Naturalmente, se le finanze del comune di Roma dovessero trarre qualche incremento, come senatore di Roma ciò mi potrebbe fare anche piacere, ma non è questo l'argomento.

Lei, onorevole Ministro, ci deve scusare, ma la nostra non è un'insistenza pregiudiziale, perchè, del resto, nelle discussioni abbiamo sempre dimostrato una certa condiscendenza, un certo *fair play* nel tentativo di arrivare a risultati concreti. Noi siamo rimasti impressionati dalle cifre che ci hanno mostrato gli enti di previdenza. Sulle misure attuali l'ENASARCO per il solo 1975 avrebbe dovuto pagare, se fosse rimasta la misura del 50 per cento, 5 miliardi di lire; l'IMPGI dovrebbe pagare 2 miliardi di lire e l'INPS, naturalmente, dovrebbe pagare infinitamente di più perchè il suo patrimonio immobiliare è più ricco.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze.* Non so come facciamo a fare questi conti; dovrebbero conoscere già i due valori: quello originario e quello attuale degli immobili.

P A Z I E N Z A . Dicevo, siamo rimasti vivamente impressionati da queste cifre ed abbiamo anche parlato con i dirigenti degli enti previdenziali, i quali hanno fatto sapere che il sacrificio massimo che avrebbero potuto sopportare sarebbe stato quello del 10 per cento. Quindi non a caso noi proponevamo il 5 per cento per arrivare al 10 per cento. Ora va da sè che, con un po' di condiscendenza da parte del Governo, si potranno trovare delle soluzioni transitorie che, senza intaccare il principio (peraltro l'abbiamo già visto fatiscente in tutte le sue strutture, appoggiato non si sa a che cosa, nel contesto di un provvedimento che abbiamo prima definito), facciano salvo il 10 per cento per il 1975, 1976 e 1977 e che per il futuro prevedano il 20 per cento. Io non sarei leale se non ringraziassi il relatore, il quale, per la verità, nella proposta di mediazione, non è che avesse parlato del 20 per cento: aveva parlato del 10, 12, 15 per cento. Era però

6^a COMMISSIONE

91° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

nei suoi compiti offrire questa mediazione, ed avrei gradito che i colleghi avessero favorito il suo tentativo di raggiungere un componimento. Ad ogni modo abbiamo già sentito che una parte è favorevole alla proposta del Ministro.

B O R S A R I . Abbiamo detto che conserviamo...

P A Z I E N Z A . Io penso però che una concomitanza di forze da parte di tutti i colleghi, nell'insistere, potrebbe portare ad una soluzione meno pesante del problema per quanto riguarda gli enti previdenziali. Noi non parliamo delle grosse società speculative nè della grossa proprietà fondiaria: non abbiamo detto niente in proposito. Se devono essere colpite le grandi rendite cosiddette parassitarie non abbiamo nulla da obiettare. Parliamo invece dell'assistenza ai lavoratori, del loro futuro. E poi, è logico che le forze le quali si appoggiano ai sindacati vadano ad insidiare l'esistenza degli enti previdenziali? C'è qualcosa che non funziona, sotto questo ragionamento, e tutto per un'imposta che agli enti locali darà una goccia d'acqua, se la darà.

B O R S A R I . Ho avanzato io la proposta riguardante la percentuale destinata a riserve matematiche. Mi è stato detto che non era possibile arrivarci e che l'ultima proposta era quella relativa al 20 per cento; al che ho ritenuto di accettarla.

P A Z I E N Z A . Penso invece che il Ministro possa venirci ancora incontro.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze.* Il 20 per cento l'ha strappato lei, perchè il relatore si è reso interprete di una volontà di soluzione sulla quale ritiene che tutti possano essere d'accordo. I Gruppi si sono già pronunciati, da quello democratico cristiano a quelli comunista, liberale e socialista, esprimendo la loro adesione, ed io tengo ferma tale soluzione.

P A Z I E N Z A . Noi abbiamo presentato delle proposte tendenti alla esenzione totale, e, in subordine, a quella del 10 per cento.

Non ho comunque difficoltà a dichiarare che se il Governo offre una soluzione migliore — almeno sul piano transitorio, per i primi due o tre anni — siamo pronti a ritirare i nostri emendamenti, fermo restando il nostro voto contrario, in modo da poter varare rapidamente il provvedimento.

Gli enti previdenziali hanno infatti problemi gravissimi. Ho partecipato ieri sera al dibattito della Cassa di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori: ora la Cassa potrà ancora funzionare nel breve termine; ma per il lungo periodo hanno pesanti difficoltà. Questi enti, che non vivono alla giornata ma in base a programmazioni quinquennali o anche più lunghe, verranno ad essere colpiti proprio in un momento terribile.

C R O L L A L A N Z A . Bisogna, tra l'altro, migliorare le pensioni dei giornalisti, dato che si assottigliano le possibilità finanziarie.

P A Z I E N Z A . Quindi, per concludere, con l'emendamento proposto dal Ministro gli enti previdenziali, invece di pagare 2.000 milioni ne dovrebbero pagare 800, e invece di 5 miliardi ne dovrebbero pagare 2, per il 1975. Ma, come dicevamo, questi enti previdenziali hanno impostato una loro politica ed hanno una loro prospettiva, che è già abbastanza triste. In tale prospettiva verrebbe ad incidere il prelievo fiscale inopinato (perchè si tratta di un nuovo provvedimento) ed in misura pesante. Ora, se gli 800 miliardi di cui sopra potessero divenire 400, ed i 2 miliardi potessero divenire 1 miliardo, ciò rappresenterebbe un alleggerimento. Si tratta di somme che nel bilancio incidono in modo considerevole; occorre dare un tantino di respiro, e poi le nuove prospettive potrebbero essere vagliate alla luce della nuova imposizione. Se stabilissimo, quindi, che in via transitoria, e solo per i primi due anni, l'imposta viene ridotta dal 20 al 10 per cento, non verrebbe fatta una concessione a noi ma agli enti previdenziali ed a tutti i lavoratori italiani.

Su questa base ritireremmo, ripeto, i nostri emendamenti.

B U Z I O . Siccome il Ministro ha parlato di tre Gruppi politici che hanno già dato la loro adesione all'emendamento, e poichè io, purtroppo, non ho potuto essere presente alla discussione per altri impegni, ricordo che all'inizio della discussione del disegno di legge si era affermata l'esigenza di un approfondito studio del problema. Ora certo questo sarà stato fatto in sede di Sottocommissione: io, quindi, pur potendo essere d'accordo con quanto propone il senatore Pazienza, poichè il relatore accetta la proposta del Ministro, mi associo, a nome della mia parte politica, a tale posizione.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Ho spiegato le ragioni per le quali, sia pure con rammarico, non posso aderire all'invito del senatore Pazienza, anche perchè considero quella del 20 per cento una soluzione temporanea, in attesa di tornare al 50 per cento.

Il problema, indubbiamente, esiste, ed è per questo che si è giunti a queste cifre per il primo anno di applicazione della legge. Ad ogni modo l'imposta è decennale, e nel frattempo si matureranno gli immobili per il decennio successivo.

C R O L L A L A N Z A . Vorrei avanzare un'ultima proposta di compromesso. Faccia uno sforzo, onorevole Ministro, per andare incontro alle aspettative di alcune categorie di pensionati, che stavano e stanno per raggiungere la perequazione con coloro che sono ancora in attività di servizio: se non si effettua un'altra piccola riduzione probabilmente la parificazione rimarrà compromessa. Cerchi quindi di arrivare almeno al 15 per cento. È un appello che le faccio a nome di vaste categorie di lavoratori.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Non sposto questa percentuale: d'altra parte hanno acquisito tale valore questi immobili, che dalla vendita si ricava un buon margine di utile.

C R O L L A L A N Z A . Non sono immobili liberi: sono case date in locazione a giornalisti, con fitti bloccati.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Molti giornalisti ci hanno sempre ripetuto sui giornali che occorre colpire con l'imposizione tributaria la plusvalenza patrimoniale.

P O E R I O . Vorrei avanzare una richiesta sempre riguardo al testo dell'emendamento proposto all'articolo 3, laddove è detto:

« b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione ».

Propongo che questa riduzione dal 40 per cento passi al 20 per cento.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Tengo ferma la misura ridotta al 40 per cento: ho già avuto l'adesione da parte del senatore Borsari, a nome del suo Gruppo.

P O E R I O . Non intendo contraddire la posizione assunta dal senatore Borsari, ma si tratta di un problema di carattere agricolo, che perciò mi sta particolarmente a cuore. Se vogliamo aprire una discussione, avrei anche gli argomenti per dimostrare come la mia richiesta sia giusta.

V I S E N T I N I , *ministro delle finanze*. Dico di no e ripeto cose su cui il senatore De Ponti può essere o meno d'accordo. Teniamo presente che si tratta d'imposta che colpisce decennialmente la proprietà, in quanto di persone giuridiche. Quindi non colpisce i singoli, perchè per i singoli valgono i principi generali in sede di trasferimento a causa di morte, o per atti o tra vivi. Se non si introduce questa imposta i singoli pagano o quando muoiono o quando vendono, mentre le persone giuridiche non pagano mai, e pertanto si crea una « mano morta ».

Nel caso di imprese di tipo agricolo in cui l'entità della terra ha valore notevole di fronte all'entità dei capitali, mi pare che la riduzione dell'imposta al 40 per cento sia già una riduzione notevole e non è perciò il caso di discuterne oltre.

B E R G A M A S C O. Non sarebbe forse opportuno parlare « della società proprietaria » anzichè « del proprietario »?

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Può trattarsi anche di un ente: ma siamo sempre nel campo dell'imposta decennale a carico delle persone giuridiche.

B E R G A M A S C O. Ma in caso di morte?

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. L'imposta di cui all'articolo 3 si riferisce solo alle persone giuridiche.

S E G N A N A. Per togliere un dubbio sorto in questo momento al senatore Bergamasco e che potrebbe sorgere ad altri colleghi della Commissione, l'emendamento governativo all'articolo 3, dovrebbe recitare: « l'ultimo comma è sostituito dai seguenti » e non « è così sostituito ».

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. Ma si tratta del quarto comma del disegno di legge!

S E G N A N A. Però noi ne sostituiamo il contenuto con altri commi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3, che con le modifiche di carattere formale suggerite nel corso del dibattito e con il subemendamento proposto dal senatore De Ponti alla lettera c), risulta del seguente tenore: « All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e

successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

” L'imposta di cui all'articolo 3 è ridotta:

a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attività istituzionali;

b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole o forestali, sempre che l'attività agricola o forestale sia in essi esercitata direttamente e continuativamente dal proprietario o dall'enfiteuta ed a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione;

c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge ” ».

(È approvato).

In conseguenza risulta precluso l'emendamento presentato dai senatori Crollalanza e Fazienna alla lettera c) dello stesso ultimo comma dell'articolo 3 del provvedimento.

B E R G A M A S C O. Le lettere a) e c) si riferiscono agli stessi enti?

V I S E N T I N I, *ministro delle finanze*. La lettera a) si riferisce a tutti gli enti non commerciali diversi da quelli della lettera c).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti approvati.

(È approvato).

6^a COMMISSIONE

91° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

Dopo l'articolo 3 sono stati presentati tre articoli aggiuntivi dai senatori Borsari ed altri. Do lettura del primo articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per la determinazione della differenza si assumono, per gli immobili di cui all'articolo 2, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore che sarà definitivamente accertato per il trasferimento del bene ai fini dell'imposta di registro o di successione, ove il comune non abbia formulato le proposte di cui all'articolo 22 e, quale valore iniziale, quello dichiarato o definitivamente accertato per il precedente acquisto ovvero quello venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, numero 1044, e 27 maggio 1959, n. 355. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Do lettura del secondo articolo aggiuntivo:

Art. 3-ter.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« I cedenti i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione, debbono, contestual-

mente, produrre una dichiarazione sul modello fornito gratuitamente dall'Amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) valore iniziale del bene a' sensi del precedente articolo 6;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia in riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorrano le ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 6;

d) indicazione dell'avvenuta definizione o meno dei valori predetti ai fini tributari.

Alla dichiarazione deve essere allegata a pena di irricevibilità una copia dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Do lettura del terzo articolo aggiuntivo:

Art. 3-quater.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« L'ufficio del registro, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 18, deve trasmettere al comune nel cui territorio sono situati i beni, le copie delle dichiarazioni stesse e degli allegati.

Nei 90 giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente, il comune interessato, sulla base anche dei rilievi che ha la facoltà di eseguire con sopralluoghi, può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi contenuti nelle dichiarazioni ai relativi allegati, che comportino la liquidazione di una maggiore imposta salvo che si tratti di valori iniziali già definiti ai fine delle imposte di registro o di successione.

6^a COMMISSIONE

91° RESOCONTO STEN. (4 dicembre 1975)

L'ufficio nel caso condivide la proposta del comune provvede agli adempimenti conseguenti; ove non condivide la proposta del comune rimette gli atti completi della proposta stessa all'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili, il quale formulerà, entro 90 giorni, motivate proposte all'ufficio che le rimetterà alla commissione di cui all'articolo 22-bis se costituita.

La Commissione determinerà entro il termine perentorio di 45 giorni l'incremento di valore imponibile comunicandolo nei successivi 15 giorni all'ufficio del registro, che dovrà procedere alla conseguente notifica dell'avviso di accertamento.

In mancanza di proposte da parte del comune o decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'ufficio del registro procederà, ai sensi del precedente articolo 20, alla notifica dell'accertamento di valore imponibile autonomamente determinato previo controllo — nei casi in cui il valore iniziale non fosse risultato definito al momento della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 18 — della definizione di quel valore eventualmente intervenuta.

In tal caso, nonostante le indicazioni espresse dal comune, dall'ufficio tecnico erariale e dalla commissione si assumerà quale valore iniziale l'importo definito in epoca successiva al deposito della dichiarazione di cui all'articolo 18 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 8 che era stato accantonato nella seduta di ieri:

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli, occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà riferire all'Assemblea, presentando il testo degli articoli approvati.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore De Ponti, che ha svolto la funzione di relatore alla Commissione, e propongo altresì che gli sia dato mandato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Poichè nessuno fa obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI